

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ COMMUNE DE ANTEY-SAINT-ANDRÉ

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste



**Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 18
verbale prot. n. 8827/2023**

Oggetto: Approvazione di modifica alla Convenzione - Acquedotto Intercomunale con scadenza al 31.12.2025.

L'anno duemilaventitre ed il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti quindici nella solita sala delle adunanze, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica straordinaria di 1ª convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giust.
Poletto Marco	Sindaco		x	
Cattorini Valentino	Consigliere	x		
Chatrian Gabriella	Consigliere	x		
Ganzerli Marco	Consigliere	x		
Grange Yves	Consigliere	x		
Herin Fabrizio	Consigliere	x		
Machet Carlo	Consigliere	x		
Noussan Denise	Consigliere	x		
Villettaz Damiano	Consigliere	x		

Totale Presenti: 8

Assume la presidenza la Vice-Sindaco Sig.ra Gabriella CHATRIAN.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 4646 e di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

La Vice-Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 18:40 del medesimo giorno.

Oggetto: Approvazione di modifica alla Convenzione - Acquedotto Intercomunale con scadenza al 31.12.2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

VISTO il verbale n. 03/2023 del 13.11.2023 dell'Assemblea della Convenzione dell'acquedotto intercomunale con cui si decise di apportare modifiche alla convenzione per la gestione associata del servizio di acquedotto intercomunale, come da allegato testo;

UDITA la proposta del Sindaco;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54; La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto può spettare al Consiglio Comunale. Relativamente alla presente proposta di deliberazione, pur rilevando che la mancata attuazione dei servizi associati e nomina dei responsabili di servizio rende difficile il buon funzionamento degli uffici, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**;

ACQUISITI i pareri sulla regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria;


CONCLUSA la discussione sulla proposta che così il segretario riassume, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale: Introduce ed illustra l'argomento la Vice-Sindaco Gabriella CHATRIAN. Al termine il Consiglio procede alla votazione;

TERMINATA la votazione sulla proposta resa nei modi di legge ed il cui risultato è il seguente:

PRESENTI	8
FAVOREVOLI	8
CONTRARI	0
ASTENUTI	0

DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche alla convenzione per la gestione associata del servizio di acquedotto intercomunale, come da allegato testo approvato con verbale n. 03/2023 del 13.11.2023 dell'Assemblea della Convenzione di cui alla con nota prot. ch. n. 3635/2023, autorizzando il Sindaco a sottoscriverla.



**ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE
ANTEY ST. ANDRÉ – LA MAGDELEINE – CHAMOIS - CHATILLON**

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE
--

2024-2025

Art. 1 - Oggetto e fine

I Comuni di Antey St. André, La Magdeleine, Chatillon e Chamois stipulano la presente convenzione allo scopo di provvedere al rifornimento idrico dei singoli Comuni e di svolgere in modo coordinato e in forma associata le funzioni di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto intercomunale, nonché alla realizzazione delle nuove opere che si renderanno necessarie.

La rete dell'acquedotto intercomunale è costituita dalle tubature, dalle vasche di captazione e di accumulo e dalle relative pertinenze, come meglio evidenziato nell'allegata corografia.

La proprietà delle opere rimane comunque in capo al Comune su cui dette opere insistono.

I singoli Comuni potranno realizzare sulle condotte di loro proprietà impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica nel rispetto della normativa vigente, purché tale attività non contrasti con quella primaria.

Ogni Comune potrà inoltre realizzare in proprio nuove opere di captazione, previo parere non vincolante degli altri Enti e purché non venga pregiudicata la disponibilità di acqua esistente.

Ogni Comune è tenuto ad ottimizzare il consumo delle risorse idriche ed a sottoporre all'Assemblea eventuali variazioni nel fabbisogno di fornitura.

Tutti i comuni convenzionati hanno diritto, nel limite della disponibilità oggettiva della risorsa, ad una quantità d'acqua sufficiente a garantire l'ordinario fabbisogno.

Ogni comune è responsabile della potabilità dell'acqua fornita ai propri cittadini.

Art. 2 - Comune capofila

Il Comune capofila per la gestione del servizio è il Comune di Chamois, che è anche sede amministrativa del servizio medesimo.

Art. 3 - Modalità di gestione

Il servizio in oggetto viene gestito dal Comune capofila con l'utilizzo di personale e mezzi in servizio presso le Amministrazioni dei Comuni convenzionati oppure affidato in appalto a soggetti esterni.

Eventuali interventi di manutenzione straordinaria di cui al successivo art. 4 comma 1 sono realizzati con procedure di affidamento a cura del Comune di Chamois.

Eventuali interventi di manutenzione straordinaria di cui al successivo art. 4 comma 2, comma 3 e comma 4:

- devono essere segnalati preventivamente dai Responsabili degli Uffici Tecnici dei Comuni interessati al Comune capofila ed oggetto di ratifica da parte dell'Assemblea, in particolare in merito alle modalità di copertura finanziaria ai sensi del successivo art. 4;

- saranno realizzati con procedure di affidamento a carico del Comune maggiormente interessato territorialmente o funzionalmente dall'intervento; il livello di coinvolgimento degli Enti nelle procedure sarà comunque definito di volta in volta dall'Assemblea;
- saranno oggetto di certificazione di regolare esecuzione da parte degli Uffici Tecnici del Comune che ha gestito l'intervento e liquidati dallo stesso Comune.

Art. 4 - Rapporti finanziari nelle more dell'implementazione del sistema di lettura dei flussi per singolo comune

1. Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria su tutta la rete e di quella straordinaria sul tratto di rete insistente sul territorio comunale di Chamois, a monte di Fontaineblanche sono ripartite nel modo seguente:

Comune di Antey St. André	1/4
Comune di La Magdeleine	1/4
Comune di Chamois	1/4
Comune Chatillon	1/4

2. Le spese di manutenzione straordinaria delle tratte Suis/Buisson e Artaz/Avout/Navillod sono di esclusiva competenza del Comune di Antey.

3. Le spese di manutenzione straordinaria della porzione di rete individuata come Artaz/Troisvilles e Artaz/Promiod fino all'alpeggio di Parafromià è ripartita nel modo seguente:

Comune di Antey St. André	1/2
Comune di Chatillon	1/2

Comune mentre il tratto Parafromià/Promiod è di esclusiva competenza del Comune di Chatillon.

4. Le spese di manutenzione straordinaria della porzione di rete individuata compresa tra la vasca di Fontaineblanche e quella di Artaz, compresa la vasca di Pontelle, sono così ripartite:

Comune di Antey St. André	1/3
Comune di La Magdeleine	1/3
Comune di Chatillon	1/3

4bis. Le spese di manutenzione straordinaria della porzione di rete individuata compresa tra la vasca di Fontaineblanche, passando per la vasca Chaillou e la vasca di Suis, sono così ripartite:

Comune di Antey St. André	1/2
Comune di Chamois	1/2

5. Le spese per la progettazione e la realizzazione di opere di potenziamento della rete idrica esistente e quelle connesse ad eventi eccezionali saranno ripartite nella misura definita di volta in volta dall'Assemblea, seguendo comunque i principi e gli indirizzi della presente convenzione.

Art. 5 - Amministrazione e contabilità

La gestione tecnica, amministrativa e contabile del servizio convenzionato è svolta dalle strutture del Comune capofila, salvo per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 4 comma 2, comma 3 e comma 4 della presente convenzione.

Art. 6 - Finanziamento delle spese

Manutenzione ordinaria

Il Comune capofila provvede al finanziamento di tutte le spese di gestione ordinaria dell'acquedotto ed al recupero con cadenza annuale delle parti di spettanza a carico degli altri Comuni.

Pertanto il Comune capofila provvede ogni anno ad Iscrivere nel proprio bilancio un apposito capitolo di spesa il cui stanziamento dovrà essere pari all'importo del servizio affidato, nonché un apposito capitolo di entrata per le spettanze a carico degli altri Comuni.

I Comuni convenzionati sono tenuti a versare un acconto pari all'intero importo di contratto della propria quota di attribuzione entro il mese di marzo.

Il Comune capofila attraverso le proprie strutture provvede a predisporre, entro il 31 dicembre, il rendiconto analitico delle eventuali ulteriori spese di gestione del servizio sostenute durante l'anno, con relativo riparto definitivo della spesa suddetta e ad inoltrarlo agli altri Comuni;

Manutenzione Straordinaria

Il Comune designato alla gestione degli interventi ai sensi dell'art. 3 provvede al finanziamento delle relative spese ed al recupero con cadenza annuale delle parti di spettanza a carico degli altri Comuni.

Pertanto provvede ogni anno ad iscrivere nel proprio bilancio un apposito capitolo di spesa il cui stanziamento dovrà essere pari al preventivo di spesa di cui ai comma seguenti, nonché un apposito capitolo di entrata per le spettanze a carico degli altri Comuni.

I Comuni convenzionati sono tenuti a versare, al comune competente per l'intervento, un acconto pari al cinquanta per cento della propria quota di attribuzione, definita sulla base del preventivo analitico di cui al seguente punto a), entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Comune capofila attraverso le proprie strutture provvede:

- a) a predisporre, indicativamente entro il mese di settembre di ogni anno, un preventivo analitico relativo a tutte le spese di gestione del servizio previste per l'anno successivo con il riparto delle stesse ed a trasmetterlo agli altri Comuni affinché provvedano ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione la quota di spesa di pertinenza;
- b) a segnalare agli altri Comuni, indicativamente entro il 31 ottobre di ogni anno, eventuali carenze di stanziamento ed il riparto degli ulteriori importi necessari, indicandone le motivazioni, affinché i Comuni possano adeguare gli stanziamenti nel proprio bilancio entro i termini di legge;
- c) a predisporre, indicativamente entro il 15 gennaio dell'anno successivo, il rendiconto analitico delle spese di gestione effettivamente sostenute durante l'anno, con relativo riparto definitivo della spesa suddetta e ad inoltrarlo agli altri Comuni;

Rispetto alle spese per gli interventi di manutenzione straordinaria le parti stabiliscono che il comune competente ai sensi dell'art. 3 provveda alla copertura della spesa ed alla sua liquidazione.

Art. 7 - Forme di consultazione

Per le consultazioni, le verifiche ed il controllo della gestione del servizio è istituita apposita Assemblea formata dai Sindaci dei Comuni convenzionati, o loro delegati, e da due Consiglieri per ciascun Comune, di cui uno proposto dalla maggioranza e uno dalla minoranza, designati dai rispettivi Consigli Comunali.

Detta Assemblea è convocata dal Sindaco del Comune capofila.

Essa si riunisce obbligatoriamente, esprimendo parere vincolante:

- indicativamente nel mese di gennaio per l'esame e la presa d'atto del rendiconto di gestione dell'anno precedente;
- indicativamente nel mese di settembre per l'esame e la approvazione della bozza di preventivo di gestione per l'anno successivo;
- quando vi sia la necessità di assunzione di spese non preventivate.

Si riunisce facoltativamente ogniqualvolta uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati ne ravvisi l'opportunità e ne faccia richiesta scritta al Sindaco del Comune capofila, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea entro dieci giorni dalla richiesta.

L'Assemblea esprime i propri pareri a maggioranza su ogni argomento trattato.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario del Comune capofila o dal Responsabile dell'UTC che provvede a stilare apposito verbale controfirmato dai partecipanti alla riunione.

Art. 8 - Recesso di un Comune

Il Comune convenzionato che intende recedere dalla presente convenzione anticipatamente rispetto alla scadenza dovrà provvedervi mediante atto deliberativo consiliare.

Art. 9 - Durata e causa di scioglimento

La scadenza della presente convenzione è fissata per il giorno **31.12.2025**.

La convenzione ha comunque carattere precario e pertanto potrà essere risolta in qualunque momento per scioglimento consensuale, da realizzarsi mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni convenzionate.

Gli Enti si impegnano, su motivata richiesta anche di un solo componente, a rivedere le clausole della presente convenzione.

Chamois, data dell'ultima sottoscrizione.

Documento f.to digitalmente

Il Sindaco del Comune di Antey St. André

Il Sindaco del Comune di La Magdeleine

Il Sindaco del Comune di Chatillon

Il Sindaco del Comune di Chamois

La Vice-Sindaco
f.to Gabriella CHATRIAN



Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 27.12.2023.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Publicato dal 27.12.2023 al 11.01.2024.